



Consiglio Regionale della Campania

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA I COMMISSIONE PERMANENTE
11 MAR. 2016
PROT. <i>MF</i>

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della
Campania

e.p.c.

Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di
Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.65 /III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.58 del 3 marzo 2016.
Sostituzione commissario straordinario CCIAA NA.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

RF
Il Dirigente dell'UD Assemblea
-Avv. Giuseppe Storti-

Giuseppe Storti

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini-

Magda Fabbrocini

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Rosa D'Amelio



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. ...15...../III

PRESIDENTE	Presidente De Luca Vincenzo
CAPO GABINETTO	De Felice Sergio - Capo Gabinetto -
ASSESSORE	Assessore Lepore Amedeo
CAPO DIPARTIMENTO	Avv. Carannante Giuseppe
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO	Dott.ssa Esposito Roberta (Interim)
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.	Dott. Polizio Fortunato (Vicario)

DECRETO N°	DEL
58	03/03/2016

Oggetto:

sostituzione commissario straordinario CCIAA NA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

1. la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, reca le disposizioni inerenti al riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
2. la legge medesima, nell'ambito del Capo III "Organi", all'art. 10, comma 7, definisce in cinque anni, a decorrere dalla data dell'insediamento, la durata in carica del Consiglio camerale;
3. la legge 12 dicembre 2002, n. 273, all'art. 38 dispone che, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli, i medesimi continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza;
4. la legge 580/1993, all'art. 5, comma 2, lettera d), prevede che i Consigli siano sciolti dal Presidente della Regione interessata nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273;
5. al comma 1 del medesimo art. 5 della legge 580/1993 si dispone che allo scioglimento del consiglio provveda, con decreto, il Ministro dello Sviluppo economico nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale;

DATO ATTO che

1. il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 85 del 29 marzo 2010;
2. la riunione di insediamento del suddetto Consiglio camerale si è svolta in data 5 maggio 2010;
3. con la Determina n. 26 del 30/12/2014, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, ha dato avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
4. con nota prot. 615201 del 16/09/2015 la Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive ha sollecitato la CCIAA di Napoli ad inviare i dati e i documenti necessari per procedere alla ricostituzione del Consiglio camerale;
5. in riscontro alla suddetta, la CCIAA di Napoli, il 18 settembre 2015, con nota prot. 025172/U, ha rappresentato la complessità del procedimento per la ricostituzione del consiglio e le difficoltà intervenute nelle procedure, evidenziando che i dati in possesso dell'Ente risultano, all'atto, incompleti e non utilizzabili;
6. con nota prot.n. 29017 del 23.10.2015 la Camera di Commercio di Napoli ha richiesto parere al Mise sulla scadenza dell'organo camerale;
7. con nota prot.n. 220210 del 30.10.2015, il Ministero dello sviluppo economico, nel riscontrare la predetta nota camerale, ha evidenziato che *"le circostanze che hanno determinato la scadenza del termine in questione rilevano, quindi ai soli fini dell'individuazione dell'autorità competente per l'adozione dei previsti provvedimenti sostitutivi, ma non rilevano ai fini di un'eventuale possibilità di differimento dello scioglimento del Consiglio, considerato che sono direttamente le norme legislative in questione a prevedere la decadenza del consiglio per decorso del termine, decadenza di cui il provvedimento di 'scioglimento' e commissariamento deve limitarsi solo ad accertare i presupposti"* e che *"per le medesime ragioni il vigente testo letterale dell'articolo 5 della legge n. 580/93 e s.m.i. non consente, quindi, a parere dello scrivente, un ulteriore periodo di prorogatio del consiglio camerale seppur con le sole funzioni di ordinaria amministrazione e l'applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e maggior dettaglio esclude che possa*

poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della prorogatio degli organi amministrativi”;

8. con parere reso con nota n. 18210 del 4.11.2015, in riscontro alla richiesta n. 745110 del 3.11.2015 del Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, l'Avvocatura regionale ha precisato che non si pone un problema di continuità dell'attività dell'organo camerale *“laddove il legislatore ha espressamente previsto il potere, rispettivamente, del Ministro o del Presidente della Regione, a seconda che il ritardo nella ricostituzione dell'organo consiliare sia ascrivibile alla Regione ovvero alla Camera di commercio, di nominare un commissario straordinario proprio al fine di provvedere al rinnovo del consiglio camerale”;*

RILEVATO che, in virtù delle considerazioni che precedono, con DPGR n° 223/2015:

1. si è dato atto del decorso del termine di cui all'articolo 38 della legge n. 273/2002, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e, pertanto, dell'avvenuta decadenza dell'Organo medesimo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 580/93, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010
2. si è proceduto a sciogliere il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge n. 580/93, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010;
3. è stata nominata la d.ssa Maria Salerno, nata a Sarno, dirigente di ruolo della Giunta regionale, quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, fino all'insediamento del nuovo Consiglio camerale, per assicurare l'espletamento delle funzioni di legge e il compimento delle procedure per addivenire al rinnovo dell'organo medesimo;

CONSIDERATO che con nota prot. 145745/16 la D.ssa Maria Salerno ha relazionato sulle attività svolte in qualità di commissario straordinario della CCIAA NA evidenziando che il presidio di tutte le delicate funzioni dell'Ente camerale viene garantito con grande difficoltà, che si prospettano ancora maggiori tenuto conto che, con DGR 56 del 15 febbraio 2016, le è stato conferito anche l'incarico ad interim di Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali, nonché il compito di assicurare, in proprio o a mezzo delegato, la continuità amministrativa della D.G. per Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del commissario della CCIAA di Napoli, per assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e per il compimento delle procedure di rinnovo dell'organo camerale, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al rinnovo del Consiglio camerale;

ACQUISITO il curriculum dell'Avv. Pettrone Girolamo, nato a Buccino, e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all'assunzione dell'incarico con prot. 145765/2016;

VISTI

1. la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23;
2. la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
3. il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
4. il DM 4 agosto 2011, n. 156 del Ministero dello sviluppo economico;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

1. di prendere atto della nota prot. 145745/16 della D.ssa Maria Salerno e delle motivazioni ivi evidenziate;
2. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Avv. Pettrone Girolamo, nato a Buccino, quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, a far data dalla notifica del presente provvedimento fino all'insediamento del nuovo Consiglio camerale, per assicurare l'espletamento delle funzioni di legge e il compimento delle procedure per addivenire al rinnovo dell'organo medesimo;
3. di prevedere per l'espletamento dell'incarico al suddetto commissario un compenso equiparato a quello determinato per il Presidente della Camera di commercio, che grava a carico di quest'ultimo ente, da attribuirsi secondo la normativa vigente;
4. di inviare il presente atto al Consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente statuto regionale;
5. di notificare il presente provvedimento all'interessato e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
6. di inviare, altresì, il presente atto, all'Assessore alle attività produttive, nonché, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, alla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive, alla Direzione Generale Risorse Umane e alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

DE LUCA